




RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 28 E 29 APRILE 2004

Indice

Convocazione di assemblea	1
Relazione degli amministratori illustrativa della proposta di nomina di amministratori	2
Relazione degli amministratori illustrativa della proposta di modifica dello statuto	3
- Allegato: statuto vigente e proposte di modifica	9



Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Edison Spa sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31 nei giorni:
mercoledì 28 aprile 2004 in prima convocazione alle ore 10.30,
giovedì 29 aprile 2004 in seconda convocazione alle ore 10.30,
per deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

1. Nomina di Amministratori.
2. Bilancio al 31 dicembre 2003. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

1. Modifica, anche in adeguamento alla nuova disciplina dettata per le società per azioni dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 come modificato dal D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, dei sotto indicati articoli dello statuto, tenuto conto della diversa numerazione assunta da quelli esistenti per effetto della introduzione di nuove norme:

4 (durata), 5 (capitale) ivi inclusa la revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 e 2420 ter del codice civile, scadenti il 30 giugno 2005 di cui al comma 2 della vecchia formulazione, per la parte non ancora eseguita, 7 (obbligazioni) di nuova introduzione, 8 (recesso) di nuova introduzione, 9 (convocazione) separato dal successivo articolo, 10 (intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (costituzione), 12 (presidenza e svolgimento dell'assemblea) 13 (assemblee speciali) di nuova introduzione, 14 (Consiglio di Amministrazione), 15 (compensi agli amministratori) di nuova introduzione, 16 (cariche sociali - comitati), 17 (poteri), 18 (convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 19 (informativa periodica) di nuova introduzione, 20 (rappresentanza), 21 (collegio sindacale), 22 (controllo contabile) di nuova introduzione, 23 (esercizio sociale), 24 (destinazione degli utili), 25 (acconti sui dividendi), 26 (scioglimento e liquidazione) 27 (rinvio alle norme di legge), 28 (domicilio degli azionisti) di nuova introduzione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti detentori di azioni ordinarie in possesso di "certificazione" a tal fine rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 da un Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana Spa nei termini prescritti.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Relazione degli amministratori illustrativa della proposta di nomina di amministratori

Signori azionisti,

A seguito alle dimissioni pervenute in data 10 settembre 2003 dall'amministratore dott. Guido Angiolini, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 settembre 2003, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con il consenso del collegio sindacale, l'ing. Romain Zaleski che resterà in carica sino a questa assemblea.

In data 9 marzo 2004 sono pure pervenute le dimissioni dall'amministratore dott. Massimo Mattera e il Consiglio di Amministrazione, nella successiva riunione del 12 marzo 2004, ha deliberato, con il consenso del collegio sindacale, di demandare ogni decisione al riguardo a questa stessa assemblea.

Siete pertanto invitati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, il cui numero dei componenti era stato fissato in dodici dall'assemblea del 10 ottobre 2002, che ha nominato il consiglio in carica, nell'ambito del numero minimo di sette e del numero massimo di quindici amministratori previsti dallo statuto. Gli amministratori da Voi nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale consiglio, e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2004.

Milano, 25 marzo 2004
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente (Umberto Quadrino)

Relazione degli amministratori illustrativa della proposta di modifica dello statuto

Signori azionisti,

La riforma del diritto societario dettata dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, come integrato e modificato dall’errata corrige ed avviso di rettifica pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” del 9 settembre 2003 e dal decreto legislativo del 6 febbraio 2004, n. 37, prescrive che entro il 30 settembre 2004 le società di capitali uniformino gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili e riserva alle stesse una serie di opportunità/facoltà in tema di disciplina degli organi sociali.

Siete quindi stati convocati in assemblea per deliberare talune modifiche statutarie atte, da un lato, ad adeguare le prescrizioni statutarie alle nuove disposizioni legislative e dall’altro ad introdurre nuove previsioni al fine di utilizzare le opportunità della legge in tema di organizzazione e funzionamento della società, con specifico riguardo ai suoi organi sociali.

Tali modifiche hanno tra l’altro comportato l’introduzione di nuove norme, e la conseguente rinumerazione di tutti gli articoli, ivi inclusi quelli non oggetto di cambiamento.

Nel seguito vengono menzionati gli articoli (nella nuova numerazione) modificati e vengono illustrate le principali innovazioni introdotte. Al riguardo è opportuno precisare che la scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione è stata quella di procedere ad un adeguamento graduale dello statuto alla nuova disciplina delle società per azioni e pertanto lo statuto ha recepito solo una parte delle nuove opportunità consentite.

Titolo I: denominazione - sede - oggetto - durata

Art. 4 (durata): si è ritenuto opportuno precisare, accanto al termine di durata della società, fissato al 31 dicembre 2100, che la stessa può essere prorogata.

Titolo II: Capitale sociale - azioni - obbligazioni - recesso

Art. 5 (capitale): in primo luogo si è ritenuto opportuno richiamare statutariamente il regime di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione azionaria previsto per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in quanto lo stesso risulta differente rispetto a quello dei titoli non negoziati in tali mercati. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art 2436 del codice civile dispone che le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie producono effetti solo dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese e che l’emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal

denaro richiede, come rispettivamente indicato agli articoli 2348 e 2342 del codice civile, una espressa previsione statutaria, si è preferito introdurre tali previsioni, in modo da consentire alla società l'adozione immediata di eventuali delibere aventi un tale oggetto.

Il nuovo comma 5 mantiene immutata la disciplina in tema di deleghe al Consiglio di Amministrazione con riferimento all'emissione di azioni per aumenti di capitale a servizio di stock option a dipendenti del Gruppo mentre sopprime la delega relativa ad altri aumenti di capitale a pagamento in quanto essa è stata quasi integralmente esercitata dal consiglio nel 2003 e l'importo residuo è estremamente esiguo. È stata pure eliminata la delega riguardante l'emissione di obbligazioni - già utilizzata peraltro per oltre 1.500 milioni di euro - in quanto da un lato è stata riconosciuta in via generale la competenza ad emettere obbligazioni - diverse da quelle convertibili e con warrant - al Consiglio di Amministrazione in luogo dell'assemblea e dall'altro il mantenimento della delega relativa all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant richiederebbe un'integrazione della delega al consiglio ad emettere le relative azioni di compendio, al momento non ritenuta opportuna.

Art. 7 (obbligazioni): si tratta di una norma di nuova introduzione che - come appena indicato - detta una organica disciplina dell'emissione delle obbligazioni e rimette la competenza deliberativa di tali emissioni all'assemblea ove si tratti di obbligazioni convertibili o con warrant, mentre demanda al Consiglio di Amministrazione, come consentito dal nuovo art. 2410 del codice civile, quella dell'emissione delle altre obbligazioni.

Art. 8 (recesso): conformemente alla facoltà riconosciuta dall'art. 2437 del codice civile, che attribuisce alla società la possibilità di escludere il diritto di recesso nel caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, è stato precisato che il diritto di recesso spetta unicamente nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Titolo III: assemblea

Art. 9 (convocazione): al comma 1 è stata prevista, come consentito dal nuovo art. 2366 del codice civile, la possibilità di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea su un quotidiano in luogo della "Gazzetta Ufficiale". Al comma 2 è stato tolto il riferimento alla sede sociale quale possibile luogo di convocazione dell'assemblea, in quanto la legge si limita al riguardo a menzionare più genericamente il comune dove ha sede la società. È in ogni caso stata mantenuta la possibilità di convocare l'assemblea anche in altri luoghi, purchè in Italia. Infine, al comma 3, è stata dettata la disciplina delle convocazioni successive alla prima prevedendo, per l'assemblea straordinaria, fino ad una terza convocazione dell'assemblea. Sono anche state indicate le modalità per la convocazione delle riunioni successive alla prima ed il relativo regime di pubblicità.

Art. 10 (intervento e rappresentanza in assemblea): l'innovazione introdotta si riferisce all'utilizzo della facoltà di cui all'art. 2370 del codice civile, di richiedere, per l'intervento in assemblea, la preventiva emissione dell'apposita certificazione da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti; certificazione che deve essere tempestivamente comunicata alla società. Il termine è stato indicato in almeno due giorni prima della riunione assembleare. La preventiva certificazione non è invece stata prevista per le obbligazioni, come precisato al comma 2 del successivo art. 13, in considerazione della particolare natura di tali titoli e delle maggioranze estremamente elevate fissate dalla legge per l'assunzione di determinate deliberazioni.

Art. 11 (costituzione): l'unica variazione si riferisce alla modifica del numero dell'articolo richiamato nel primo comma, a seguito della rinumerazione dello stesso nella nuova formulazione dello statuto.

Art. 12 (presidenza e svolgimento dell'assemblea): il comma 2 richiama la più articolata disciplina del presidente dell'assemblea e dei poteri allo stesso spettanti, ora riconosciuti dall'art. 2371 del codice civile.

Art. 13 (assemblee speciali): si tratta di una norma di nuova introduzione, volta ad agevolare il procedimento di tenuta delle assemblee speciali. Viene infatti disposto che ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

Titolo IV: amministrazione

Art. 14 (consiglio di amministrazione): recepisce la nuova disciplina legislativa dell'art. 2383 del codice civile riguardante il termine di durata in carica degli amministratori, che peraltro sancisce legislativamente una prassi già da tempo seguita dalle società e cioè che essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Con l'occasione si è inoltre ritenuto opportuno dettare una disciplina generale in tema di concorrenza da parte degli amministratori prevedendo in via generale in luogo di una decisione da rimettere di volta in volta all'assemblea, che gli stessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Sono stati inoltre effettuati alcuni adeguamenti lessicali, per rendere il testo statutario più aderente a quello di legge.

Art. 15 (compensi degli amministratori): la disciplina dei compensi agli amministratori è stata riformulata per tenere conto delle nuove disposizioni e facoltà riconosciute dall'art. 2389 del codice civile nella nuova formulazione. In particolare è stata attribuita all'assemblea la competenza alla determinazione dei compensi da attribuire agli amministratori (e ai membri del comitato esecutivo ove nominato), e al Consiglio di Amministrazione quella di determinare i compensi degli amministratori investiti di cariche speciali.

Art. 16 (cariche sociali - comitati): la riformulazione della norma in tema di cariche sociali e comitati consente ora di avere un riferimento anche statutario ai comitati previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Art. 17 (poteri): al comma 1 è stato tolto il riferimento alla gestione ordinaria e straordinaria e la formulazione della norma è stata resa più aderente al disposto legislativo. Il comma 2 attua invece, come consentito dalle nuove disposizioni dell'art. 2365 del codice civile, un trasferimento di competenze dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni relative a: l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, l'emissione di obbligazioni diverse da quelle convertibili o con warrant. Ciò allo scopo di agevolare e rendere più tempestiva l'adozione di talune decisioni che, senza riguardare gli assetti della società, sono rilevanti per il suo efficiente funzionamento.

Art. 18 (convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione): al comma 1 è stata introdotta la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa anche essere convocato su richiesta di due amministratori. Nel comma 2 è stato precisato che il domicilio o indirizzo al quale deve essere inviato l'avviso di convocazione è quello comunicato da ciascun amministratore e sindaco. Al comma 4 è stato definito il contenuto dell'avviso di convocazione e sono state disciplinate le modalità di informativa sulle materie da trattare. Il comma 5 detta una disciplina delle riunioni del consiglio in assenza di formale convocazione mentre il comma 6 riformula la disciplina delle riunioni a distanza, che ora trovano anche un esplicito riconoscimento normativo all'art. 2388 del codice civile, che rimane nella sostanza invariata.

Art. 19 (informativa periodica): si riferisce agli obblighi di informativa agli amministratori e sindaci da parte degli amministratori esecutivi. L'articolo riproduce integralmente il nuovo articolo 150 del decreto legislativo 58/1998, quale modificato dal citato decreto 37/2004. In considerazione della rilevanza della materia, si è ritenuto opportuno formulare un apposito articolo.

Art. 20 (rappresentanza): detta una più articolata disciplina della rappresentanza facendo, tra l'altro, esplicito riferimento al riconoscimento della rappresentanza legale, oltre che al presidente, al vicepresidente e agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri agli stessi riconosciuti, nonché agli amministratori ai quali siano attribuiti particolari incarichi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V: collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 (collegio sindacale): è rimasto sostanzialmente invariato. Si è ritenuto opportuno menzionare, tra i requisiti di cui i sindaci devono essere in possesso anche quello dell'indipendenza, e richiamare l'obbligo giuridico di cui all'art. 2404 del codice civile in capo al collegio di tenere riunioni almeno ogni novanta giorni. In considerazione della natura dei controlli affidati al collegio sindacale in una società quotata per il momento non è stata invece introdotta la previsione di riunioni per tele/video conferenza.

Art. 22 (controllo contabile): è stato sancito statutariamente che il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo e nominata e funzionante ai sensi di legge.

Titolo VI: bilancio - utili

Art. 23 (esercizio sociale): si limita a modificare, in ossequio al nuovo disposto dell'art. 2364 del codice civile, i termini di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (da quattro e sei mesi a 120 e 180 giorni) e a modificare, sempre in ossequio al nuovo disposto legislativo, i presupposti che consentono la sua convocazione nel più ampio termine di 180 giorni.

Titolo VII: liquidazione

Art. 26 (scioglimento e liquidazione): si è ritenuto preferibile prevedere statutariamente che la società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione dell'assemblea.

Titolo VIII: disposizioni generali

Art. 28 (domicilio degli azionisti): è stato statutariamente previsto che il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Si allega il testo del nuovo statuto di cui si propone l'adozione, posto a confronto con quello attualmente vigente.

Allegato

Statuto della Edison Spa

Testo vigente

Titolo I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON Spa". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
 - a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
 - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
 - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
 - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
 - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
 - f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

Testo proposto

Titolo I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Denominazione

1. Invariato.

Art. 2 - Sede

1. Invariato.

Art. 3 - Oggetto

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

Titolo II: Capitale Sociale - Azioni

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 4.190.032.101 diviso in numero 4.190.032.101 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1.
2. Gli amministratori hanno la facoltà entro il 30 giugno 2005 di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per l'ammontare massimo di euro 2.100.000.000 (ora residuo ad euro 5.167.270), elevabile esclusivamente al servizio di warrant di un ulteriore ammontare massimo di euro 1.100.000.000 (ora residuo ad euro 5.167.270), ed emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili o con warrant, per l'ammontare massimo di euro 2.000.000.000, ma nei limiti di volta in volta consentiti dalla legge. Gli amministratori hanno pure la facoltà di deliberare, anche in più riprese, entro il 28 giugno 2007 e per un importo di euro 20.948.327, l'aumento del capitale sociale riservandolo ai dipendenti ai sensi e nei limiti di legge.

4. Invariato.

5. Invariato.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

Titolo II: Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni - Recesso

Art. 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 4.236.872.953 diviso in numero 4.236.872.953 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1.
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentari.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Gli amministratori hanno la facoltà di deliberare, anche in più riprese, entro il 28 giugno 2007 e per un importo di euro 20.948.327 (ora residuo ad euro 16.748.327), l'aumento del capitale sociale riservandolo ai dipendenti ai sensi e nei limiti di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della facoltà di cui al comma che precede, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile (i) per massimi euro 2.094.832.730 mediante emissione di massime n. 2.094.832.730 azioni da nominali euro 1 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria da emettere alla pari, e quindi al prezzo di euro 1, ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta, ora integralmente sottoscritta, nonché (ii) per ulteriori massimi euro 1.094.832.730 mediante emissione di n. 1.094.832.730 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna da riservare all'esercizio dei warrant abbinati, secondo quanto deliberato a n. 1.094.832.730 delle azioni sub (i), da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2008 (ora fissato nel 31 dicembre 2007).
4. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 2, in data 11 novembre 2003 ha deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale in via scindibile, per massimi euro 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) mediante emissione di massime 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.
6. A seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile, in via scindibile, per massimi euro 1.094.832.730 (ora ridotti a massimi 1.047.625.237) mediante emissione di massime n. 1.094.832.730 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 1.047.625.237) da nominali euro 1 ciascuna da riservare all'esercizio dei n. 1.094.832.730 (ora ridotti a n. 1.047.625.237) warrant da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2008 (ora fissato nel 31 dicembre 2007) nonché, sempre in via scindibile, per massimi euro 4.200.000 mediante emissione di massime 4.200.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio delle opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).
7. ex 5. Invariato.
8. ex 6. Invariato.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Invariato.
2. Invariato.

per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- | | |
|--|----------------------|
| <p>3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio</p> | <p>3. Invariato.</p> |
| <p>4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla società fino all'ammontare di euro 10.000 (diecimila) annui.</p> | <p>4. Invariato.</p> |
| <p>5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro due mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.</p> | <p>5. Invariato.</p> |
| <p>6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>6. Invariato.</p> |

Art. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5

Art. 8 - Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
 - a) proroga del termine di durata della società;
 - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Titolo III: Assemblea

Art. 7 - Convocazione, intervento e rappresentanza

1. La convocazione dell'assemblea, la quale può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Art. 8 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina degli amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina dei membri del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'art.15.
2. Sono eletti amministratori coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti espressi escludendo dal computo gli astenuti.

Titolo III: Assemblea

Art. 9 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
2. L'assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a otto giorni.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Art. 11 - Costituzione

1. La costituzione dell'assemblea e la validità dell'assemblea sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina degli amministratori, cui si applica il comma seguente e per la nomina dei membri del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'articolo 21.
2. Invariato.

Art. 9 - Presidenza

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto, è presieduta da altro amministratore designato dal Consiglio e, in mancanza, da persona nominata dall'assemblea.
4. Al Presidente dell'assemblea compete la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione, in ogni caso palese.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea su designazione del presidente, o da un notaio, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Titolo IV: Amministrazione

Art. 10 - Numero, durata in carica e compenso

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, i quali durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto, è presieduta da altro amministratore designato dal Consiglio e, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un notaio, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. ex 3. Invariato.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di due giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

Titolo IV: Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

2. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.
 3. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il triennio di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.
 5. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio.
 6. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla nomina di tutti gli amministratori.
 7. Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, è dovuto un compenso annuo il cui ammontare è fissato dall'assemblea. Tale compenso resterà fermo sino a nuova diversa deliberazione dell'assemblea e sarà ripartito fra i consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.
4. ex 2. Invariato.
 5. ex 3. Invariato.
 6. ex 4. Invariato.
 7. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 12 - Cariche - Comitato esecutivo e Comitati consultivi

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati fissandone i poteri, nonché - anche di volta in volta - il segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti ...

... Può altresì nominare un comitato esecutivo e altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

2. Del comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.
3. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
2. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati nonché - anche di volta in volta - il segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle da riservare espressamente dalla legge alla propria competenza, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali.
3. Può altresì nominare: un comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza; i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

4. ex 2. Invariato.

5. ex 3. Invariato.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.

Art. 13 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o negli Stati Europei o negli Stati Uniti d'America, dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal collegio sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare - anche via fax o telegramma - almeno tre giorni o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
8. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
5. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento tele/audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità - per ciascuno di essi - di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare con contestualità. La riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il segretario.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o negli Stati Europei o negli Stati Uniti d'America, dal Presidente o da chi ne fa le veci, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori.
2. Invariato.
3. La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare - anche via fax o telegramma o posta elettronica - almeno tre giorni o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede, affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare anche in assenza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
7. ex 6. Invariato.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

(Comma 4 art. 12)

4. Fermo quanto previsto all'art. 12, il Consiglio di Amministrazione, attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, riferisce tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato esecutivo e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Art. 14 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e a chi ne fa le veci e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, con facoltà agli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

8. ex 7. Invariato.

9. Invariato.

10. Invariato.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e a chi ne fa le veci e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti, con facoltà agli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Titolo V: Collegio Sindacale

Art. 15 - Composizione

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 14 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 3% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
4. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista.
5. Non possono essere iscritti nelle liste candidati che ricoprano l'incarico di sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Titolo V: Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Non possono essere iscritti nelle liste e se eletti sindaci decadono, coloro che ricoprano l'incarico di sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in Italia, con esclusione delle società controllate dalla Società, che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo e per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Invariato.
7. Invariato.

8. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno uno dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.
11. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.
12. La presidenza del collegio sindacale spetta al membro effettivo elencato al primo posto nella corrispondente sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
13. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
8. Invariato.
9. Invariato.
10. Invariato.
11. Invariato.
12. Invariato.
13. Invariato.

14. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. 14. Invariato.
15. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. 15. Invariato.
16. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:
 - nel caso occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
 - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti;
 - possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7. 16. Invariato.
17. Nel caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. Conseguentemente, in caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla prossima assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16. 17. Invariato.

18. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 16.

Titolo VI: Bilancio - Utili

Art. 16 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei quattro esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per cinque esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione.

18. Invariato.

19. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni

Art. 22 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

Titolo VI: Bilancio - Utili

Art. 23 - Esercizio sociale

1. Invariato.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 - Destinazione degli utili

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.

5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utili d'esercizio, i privilegi previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 18 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

Titolo VII - Liquidazione

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Titolo VIII - Disposizioni Generali

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

5. Invariato.

Art. 25 - Acconti sui dividendi

1. Invariato.

Titolo VII - Liquidazione

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. ex 1 Invariato.
3. ex 2 Invariato.

Titolo VIII - Disposizioni Generali

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

1. Invariato.

Art. 28 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci .

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Capitale Soc. euro 4.236.872.953,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014
REA di Milano 1698754

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1

www.edison.it

